Regolamento DELL'OAD POLYREG AI SENSI DELL'ART 25 LRD

I termini relativi alle persone utilizzati nel presente Regolamento sono riportati nella forma maschile generica per motivi di semplificazione linguistica. Essi si riferiscono espressamente a persone di qualsiasi genere.

A. Visione d'insieme e disposizioni generali

§1 **Scopo del Regolamento**

[1] Il presente Regolamento, così come l'Allegato per i consulenti (Regolamento), costituito ai sensi del §22 degli Statuti dell'associazione, esplicita i doveri di diligenza previsti nel secondo capitolo della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo emanata il 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0) e stabilisce come questi obblighi devono essere adempiuti.

[2] Il Regolamento determina, rispettivamente sancisce:

a) le condizioni d'ammissione ed esclusione delle persone giuridiche e fisiche (persone);
b) i principi della formazione dei membri;
c) la procedura di audit;
d) le sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi da parte dei membri dell'associazione.

§2 **Ambito d'applicazione**

Questo Regolamento si applica a tutte le persone affiliate all'OAD PolyReg e ai loro organi, membri di direzione, così come ai collaboratori o persone ausiliarie che adempiono a funzioni rilevanti ai sensi della LRD. Persone che non si qualificano come intermediari finanziari o consulenti e che si assoggettano all'OAD a titolo volontario devono anch'esse rispettare gli obblighi secondo la LRD ed il Regolamento, nella misura in cui adempiono a compiti rilevanti ai sensi della LRD.

§3 **Direttive**

[1] I membri si organizzano nel loro settore d'attività e prendono tutte le misure atte a lottare contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, così come anche per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb; RS 946.231).

[2] I membri sono tenuti a rispettare il presente Regolamento, gli Statuti e tutte le direttive emanate dall'OAD PolyReg. Essi devono in particolare:

a) agire in ogni istante secondo il principio della buona fede;
b) rispettare le disposizioni legali applicabili al loro ramo d'attività, in particolare tutte le disposizioni della LRD così come le pertinenti norme legali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), in particolare gli artt. 305bis, 305ter, 260ter e $260^{quinquies}$ CP;
c) informare apertamente tutti i loro clienti delle disposizioni legali, in particolare della LRD e dell'importanza che essa riveste nelle loro relazioni d'affari;
d) documentare tutte le relazioni d'affari secondo i principi commerciali e conservare i documenti secondo le disposizioni legali;
e) evitare la partecipazione ad operazioni della società madre, di società sorelle o filiali - all'estero - con lo scopo di aggirare, o comunque contravvenire così facendo alle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo o sottrarsi così a degli audits;
f) prendere in considerazione, limitare e sorvegliare globalmente i rischi legali e reputazionali, e vigilare che le sue succursali all'estero nonché le sue filiali estere si conformino ai principi della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tengono in considerazione i pericoli legati allo sviluppo di nuovi prodotti, di pratiche commerciali e all'utilizzo delle nuove tecnologie e fanno ricorso a un approccio basato sul rischio, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle relazioni d'affari e delle transazioni in base al rischio.

§4 **Affiliazione**

[1] Può richiedere l'affiliazione all'OAD PolyReg chi, oltre alle condizioni previste negli Statuti, adempie ai criteri posti dall'art. 14 cpv. 2 LRD; ciò significa segnatamente che:

a) azionisti o detentori di partecipazioni che detengono direttamente o indirettamente il 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto (partecipazione qualificata) dispongono di un casellario giudiziale senza precedenti penali rilevanti che mettono in dubbio la garanzia di un'attività irreprensibile e la reputazione della persona e
b) l'adempimento degli obblighi secondo gli Statuti, il presente Regolamento e la LRD deve essere garantito da prescrizioni interne e un'organizzazione aziendale adeguata.

[2] Si è in presenza di un'organizzazione aziendale adeguata ai sensi del §4 cpv. 1 lett. b segnatamente quando la persona:

a) prende le necessarie misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo;
b) esercita un'attività operativa in Svizzera o dalla Svizzera;
c) rispetta le disposizioni della sezione G. del presente Regolamento (provvedimenti organizzativi), laddove prevede nelle proprie prescrizioni interne una regolamentazione delle supplenze in modo che le funzioni previste dal §41 cpv. 2 del Regolamento siano ricoperte da almeno due persone.

§5 **Elenchi dei membri (art. 26 LRD)**

L'OAD PolyReg comunica alla FINMA, secondo le sue direttive in vigore, le informazioni relative agli intermediari finanziari e consulenti affiliati, le richieste d'affiliazione respinte, i membri dimissionari o esclusi, così come l'avvio e la conclusione di procedure di sanzione con minaccia d'esclusione.

§6 **Panoramica degli obblighi dei membri**

[1] È proibito al membro accettare, tenere in deposito o aiutare ad investire o trasferire dei valori patrimoniali dei quali sappia o debba presumere che essi provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato o da un'organizzazione criminale o che sono destinati al finanziamento del terrorismo. Il membro si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP qualora commetta un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo, o dovendo presumere, che essi provengono da un crimine o un delitto fiscale qualificato.

[2] Il membro non può intrattenere una relazione d'affari con imprese o persone di cui sappia o debba presumere che siano in connessione con organizzazioni criminali o sostengano il terrorismo.

[3] Esso è punibile ai sensi dell'art. 305ter CP se accetta, tiene in deposito o aiuta ad investire o a trasferire a titolo professionale dei valori patrimoniali appartenenti a dei terzi e omette di accertare con la dovuta diligenza l'identità dell'avente economicamente diritto.

[4] Esso è punibile ai sensi dell'art. $260^{quinquies}$ cpv. 1 CP (finanziamento del terrorismo) se raccoglie o mette a disposizione dei valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza volti ad intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o omettere un atto.

[5] Per il resto i membri affiliati hanno i seguenti obblighi:

a) identificazione della controparte e del rappresentante di persone giuridiche ai sensi dei §§7 segg.;
b) accertamento relativo all'avente economicamente diritto o del detentore del controllo ai sensi dei §§18 segg.;
c) rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e obbligo di interrompere la relazione d'affari ai sensi dei §§26 segg.;
d) identificazione del tipo e dello scopo della relazione d'affari ai sensi dei §§30 segg.;
e) obblighi particolari di chiarimento ai sensi dei §§31 segg.;
f) obbligo di allestire e conservare documenti ai sensi dei §§37 segg.;
g) misure organizzative ai sensi dei §§40 segg.;
h) obbligo di comunicazione ai sensi dei §§42 segg.;
i) blocco dei beni e divieto d'informazione ai sensi dei §§44 segg.;
j) dovere di formazione ai sensi dei §§60 segg.

[6] Per l'emissione di stablecoin che integrano una pretesa di rimborso in una moneta statale nei confronti dell'emittente, gli emittenti devono assicurarsi che l'identità di tutte le persone che dispongono di stablecoin sia accertata in modo sufficiente dall'emittente stesso o da intermediari finanziari adeguatamente sottoposti a vigilanza. A tal fine occorre fissare restrizioni di trasferimento a livello contrattuale e, laddove appropriato, sul piano tecnologico. Questo vale in particolare per gli stablecoin che si qualificano come fondi ricevuti il cui rimborso è garantito da una banca secondo l'art. 5 cpv. 3 lett. f dell'ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR; RS 952.02).

B. Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

§7 Momento dell'identificazione

[1] Al momento dell'avvio di relazioni d'affari o dello svolgimento di un'operazione di cassa di una somma ingente con una controparte non ancora identificata, il membro deve accertare l'identità della controparte sulla base di un documento probante.

[2] Una relazione d'affari è considerata stabilita al momento della conclusione del contratto.

[3] In caso di conclusione di contratto tra assenti, l'identificazione, l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto così come l'identificazione dell'oggetto e dello scopo della relazione d'affari devono essere effettuati senza ritardo alcuno. Qualora così non fosse, il membro non può procedere a nessuna transazione e a nessun atto di deposito nei confronti dei valori patrimoniali in questione.

§8 Informazioni sulla controparte

[1] Al momento dell'avvio di relazioni d'affari o di un'operazione di cassa di una somma ingente secondo il §14 cpv. 1 e 2, il membro raccoglie le informazioni seguenti:

a) per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: nome, cognome (e se possibile la ragione sociale o l'insegna), data di nascita, indirizzo e nazionalità;

b) per le persone giuridiche così come per le società di persone e le imprese individuali registrate nel registro di commercio con sede in Svizzera: ragione sociale e indirizzo della sede.

[2] Se la controparte proviene da uno stato in cui i dati relativi alla nascita e al domicilio non sono utilizzati, questi dati non vengo presi in considerazione. Questa deroga deve essere motivata in un'apposita nota datata e firmata nell'incarto.

[3] In caso di relazioni d'affari con trust, il trustee deve essere identificato. Inoltre, il trustee deve confermare per scritto di essere autorizzato ad avviare per conto del trust una relazione d'affari con il membro.

[4] Il soggetto terzo maggiorenne che avvia una relazione d'affari a nome di un soggetto minorenne deve essere identificato. Se un soggetto minorenne capace di discernimento avvia di propria iniziativa una relazione d'affari, deve essere identificato.

§9 **Identificazione di persone fisiche**

[1] L'identità di una persona fisica viene accertata mediante esame di un documento emesso da un'autorità svizzera o estera munito di fotografia e atto all'identificazione.

[2] Se la persona fisica non dispone di alcun documento ai sensi del presente Regolamento, la sua identità può eccezionalmente essere accertata sulla base di altri documenti probanti (per esempio attestato di domicilio o attestato stabilito dal comune di domicilio). Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota datata e firmata nell'incarto.

[3] In caso di dubbi sull'autenticità del documento d'identificazione presentato, o in caso di divergenza tra la fotografia e la persona da identificare, deve essere visionato un altro documento comprovante l'identità della persona fisica in questione.

[4] Una ditta individuale con sede in Svizzera può anche essere identificata sulla base dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente (cfr. §11 e §12).

[5] Per l'apertura di una relazione d'affari con una società semplice, il membro deve identificare le controparti contrattuali, frattanto o tutti i soci o almeno un socio e tutte le persone che sono autorizzate alla firma nei suoi confronti.

§10 **Conclusione del contratto per corrispondenza**

[1] Se una relazione d'affari è stabilita per corrispondenza, la controparte deve inviare una copia certificata del documento d'identificazione così come le informazioni richieste al §8, al fine di poterne accertare l'identità.

[2] Qualora l'indirizzo del domicilio della controparte non si evinca dal documento d'identificazione, esso dev'essere verificato al momento della conclusione del contratto tramite invio postale o con altri mezzi equivalenti.

[3] Se la controparte viene identificata online o tramite una procedura video, o se la dichiarazione di accertamento dell'avente economicamente diritto viene presentata elettronicamente, devono essere rispettati i requisiti della Circolare FINMA 2016/7 nella sua versione in vigore.

§11 **Identificazione di persone giuridiche e società di persone**

[1] L'identità di una persona giuridica, di una società di persone o di un'impresa individuale iscritta al registro di commercio viene accertata per mezzo di un estratto dal registro di commercio fornito dall'Ufficiale del registro di commercio.

[2] Fintanto che tutte le informazioni rilevanti sono accessibili, le persone giuridiche e le società di persone possono allo stesso modo essere identificate per mezzo di un estratto scritto da una banca dati ufficiale (per es. ZEFIX) o da un repertorio o da una banca dati affidabile amministrata da un privato (per es. Teledata, Dun & Bradstreet, Creditreform).

[3] L'identità di persone giuridiche non iscritte al registro di commercio (per es. associazioni o fondazioni) e di società di persone non aventi personalità giuridica deve essere accertata sulla base dei loro statuti o di un documento equivalente. Sono in particolare considerati come documenti equivalenti, oltre ai documenti d'identificazione dei titolari previsti dal §9 del presente Regolamento, l'atto di fondazione, il contratto di fondazione, un attestato dell'organo di revisione, un'autorizzazione ufficiale per esercitare un'attività o un estratto scritto rilasciato da un elenco o da una banca dati affidabile amministrata da un privato (per es. Teledata, Dun & Bradstreet, Creditreform).

[4] L'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione, così come l'attestato rilasciato dall'elenco o dalla banca dati non devono essere datati oltre dodici mesi e devono attestare le condizioni attuali.

[5] Il membro si procura egli stesso l'estratto ZEFIX o l'estratto rilasciato dall'elenco o dalla banca dati secondo il cpv. 2 e lo munisce della nota 'stampato il ...' con data e sigla.

[6] L'identità di una persona giuridica o di una società di persone con sede all'estero si verifica sulla base di un estratto del registro di commercio o di un documento equivalente (per es. atto di fondazione notarile, "certificate of incorporation") o, a patto che se ne evincano tutte le informazioni rilevanti, sulla base di un estratto scritto rilasciato da una banca dati pubblica oppure privata - purché affidabile -, rispettivamente da una directory gestita privatamente.

§12 **Identificazione dei rappresentanti di persone giuridiche**

[1] Se la controparte è una persona giuridica, una società di persone o una ditta individuale con sede in Svizzera identificata tramite l'estratto del registro di commercio, il membro deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza riguardanti quelle persone che, in nome della controparte, stabiliscono la relazione d'affari. Di queste persone dev'essere accertata l'identità.

[2] Il potere di rappresentanza può risultare dall'estratto del registro di commercio della controparte, da una procura, dall'estratto di un verbale o da un documento analogo, che sia provvisto di una firma valida della controparte. Il potere di rappresentanza deve essere documentato. Non occorre un'attestazione di autenticità.

[3] Un potere di rappresentanza comunicato oralmente deve essere annotato nell'incarto.

§13 **Rinuncia all'identificazione**

[1] Il membro può rinunciare a identificare una persona giuridica se quest'ultima è quotata in borsa in Svizzera o all'estero.

[2] Egli può anche rinunciare a identificare le controparti di diritto pubblico che sono riconosciute in Svizzera, per es. gli stati, i cantoni, i comuni o le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico, le istituzioni, o ancora i servizi dotati di personalità giuridica e le unità che ne derivano, come la polizia, i pompieri, le scuole, ecc.

[3] Il motivo della rinuncia all'identificazione deve figurare in una nota nell'incarto datata e firmata.

[4] Il membro può altresì rinunciare all'identificazione per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici se:

a) il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;
b) l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;
c) l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1'500 franchi.

§14 **Operazioni di cassa**

[1] Con operazione di cassa s'intende ogni forma di transazione in contanti che non entra in una relazione di affari durevole, segnatamente il cambio di denaro, la vendita di assegni di viaggio, l'incasso in contanti di assegni, la sottoscrizione a contanti di titoli al portatore (per es. obbligazioni di cassa o prestiti obbligazionari), la compera o la vendita di metalli preziosi, così come le transazioni uniche per dei clienti di passaggio.

[2] In caso di operazioni di cassa, l'obbligo di identificare una controparte è dato:

a) in caso di trasferimento di denaro o di valori[1] all'estero, l'ordinante deve essere sempre identificato;
b) in caso di trasferimento di denaro o valori dall'estero in Svizzera, occorre identificare il beneficiario del pagamento se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano 1'000 franchi (Money Remitting);
c) quando una o più transazioni con una valuta virtuale che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di 1'000 franchi e che tali transazioni non costituiscono trasferimenti di denaro e di valori e quando tali operazioni non sono legate a una relazione d'affari continua;
d) in caso di operazioni di cambio, quando si cambia il taglio di banconote o monete, oppure quando si cambiano banconote o monete da una valuta ad un'altra valuta e il valore della transazione, o di più transazioni che sembrano collegate tra loro, supera 5'000 franchi.
e) per tutte le altre operazioni di cassa, quando una o più operazioni che sembrano collegate tra loro raggiungono o superano 15'000 franchi.

[2bis] In caso di pagamenti in contanti o di accettazione di altri mezzi di pagamento anonimi per la vendita o l'acquisto di valute virtuali, l'intermediario finanziario adotta misure tecniche per impedire che il valore soglia di cui al §14 cpv. 2 lett. c venga oltrepassato nell'arco di 30 giorni mediante transazioni collegate tra loro.

[1] Per trasferimento di denaro o valori si intende in particolar modo il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente a un terzo in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all'estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.

[3] Qualora, nei casi descritti al cpv. 2, sussistano sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'identità della controparte deve essere verificata anche se l'ammontare delle transazioni non raggiunge gli importi riportati sopra.

[4] Se altre operazioni ai sensi dei cpv. 1 o 2 sono effettuate con la stessa controparte, il membro può rinunciare a identificare quest'ultima dopo essersi assicurato che la controparte è la persona di cui l'identità è stata accertata al momento della prima operazione.

§15 **Attestazione di autenticità**

[1] Il membro si fa rilasciare un documento d'identificazione in originale o in copia autenticata. Egli inserisce nell'incarto la copia autenticata o fa una copia dei documenti che gli sono stati forniti. Su di essa egli certifica, con data e firma o con una sigla, di aver esaminato il documento originale o la copia certificata conforme.

[2] L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

a) l'intermediario finanziario stesso, se ha esaminato l'originale e ne ha fatto una copia;
b) un notaio, un avvocato abilitato ad esercitare in Svizzera scelto dalle parti, o un'istanza pubblica che fornisce abitualmente questo tipo di certificazioni;
c) un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o cpv. 3 LRD o un intermediario finanziario straniero che esercita un'attività menzionata nell'art. 2 cpv. 2 o cpv. 3 LRD, se è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

[3] È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle) in combinazione con un'autentificazione elettronica effettuata dalla controparte in questo ambito. Questa copia del documento d'identità è richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.

§16 **Rinuncia all'attestazione di autenticità**

[1] Il membro può rinunciare all'attestazione di autenticità se adotta altri provvedimenti che gli consentano di verificare l'identità e l'indirizzo della controparte. I provvedimenti sono documentati.

[2] Se vengono emesse carte di credito o carte-cliente per corrispondenza si può rinunciare al requisito dell'attestazione di autenticità per il documento di identificazione se il limite mensile della carta non supera i 25'000 franchi.

§17 **Insuccesso dell'identificazione della controparte**

Se l'identità della controparte non può esser verificata, l'intermediario finanziario rifiuta di entrare in una relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari nel rispetto dell'art. 9b LRD, così come degli artt. 12a e 12b dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD, RS 955.01).

C. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 LRD)

§18 Avente economicamente diritto

[1] L'avente economicamente diritto deve essere una persona fisica.

[2] Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa o di una società di persone (detentore del controllo) le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

[3] Una società di sede non può essere considerata come avente economicamente diritto. È considerato quale avente economicamente diritto di una società di sede colui che, in virtù di accordi, per incarico diretto, come organo della società, con partecipazioni alle quote sociali o ai diritti di voto, o per altri motivi, può disporre o far disporre del patrimonio della società di sede nel proprio interesse.

§19 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto e al detentore del controllo

[1] Il membro accerta con la diligenza dovuta l'avente economicamente diritto o il detentore del controllo. Deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi sia l'avente economicamente diritto, se:

a) la controparte è una persona fisica e non è identica all'avente economicamente diritto oppure se sussiste un dubbio in merito;

b) la controparte è una società di sede;

c) viene effettuata un'operazione di cassa per una somma ingente ai sensi del §14 cpv. 2 lett. c) - e), che raggiunge o supera i 15'000 franchi;

d) si tratta di un trasferimento di denaro o di valori ai sensi del §14 cpv. 2 lett. a);

e) la controparte è una persona giuridica operativa o una società di persone e non si tratta di una società quotata in borsa né di una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società.

[2] La dichiarazione sull'avente economicamente diritto (formulario A o formulario K per detentori del controllo) deve contenere le seguenti informazioni:

a) nei casi previsti dal cpv. 1 lett. a) - d): nome, cognome, data di nascita, domicilio e nazionalità degli aventi economicamente diritto (formulario A);

b) nei casi previsti dal cpv. 1 lett. e): i dati secondo l'art. 697l CO ossia nome e cognome e domicilio degli aventi economicamente diritto e, per i titolari di azioni al portatore, anche data di nascita e nazionalità (formulario K).

c) se, nel caso del cpv. 1 lett. e), è noto o se esistono indizi concreti in merito al fatto che la controparte detiene i valori patrimoniali per conto di una terza persona, questa persona deve essere accertata quale avente economicamente diritto dei valori patrimoniali giusta il cpv. 2 lett. a).

[3] La dichiarazione deve essere firmata dalla controparte o da una persona alla quale è stata conferita procura. Qualora il membro o i suoi dipendenti agiscano come fiduciari della controparte, la dichiarazione può essere firmata anche dall'avente economicamente diritto.

[4] Se la controparte o l'avente economicamente diritto proviene da un paese nel quale la data di nascita o l'indirizzo del domicilio non sono usati, l'obbligo di disporre di queste informazioni decade. Questa deroga deve essere motivata in una nota firmata e datata nell'incarto.

[5] L'obbligo di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto non si applica se esso condurrebbe alla divulgazione di fatti tutelati da segreto professionale degli avvocati o dei notai nell'ambito della loro attività ai sensi del §47 del Regolamento.

[6] Per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all'accertamento relativo all'avente economicamente diritto se:

a) il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi acquistati;

b) l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;

c) l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1'500 franchi.

[7] Ai fini dell'identificazione dell'avente economicamente diritto, in base all'art. 27 della Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG), il membro può consultare online i dati del registro per la trasparenza, nella misura in cui tali dati siano necessari per l'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Qualora riscontri una discrepanza tra le informazioni contenute nel registro per la trasparenza e i propri dati, deve tenere conto, nella misura in cui sia applicabile, dell'art. 30 LTPG.

§20 **Eccezioni all'obbligo di accertamento**

[1] Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto se la controparte è:

a) un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a oppure b-c LRD il cui domicilio o la cui sede è in Svizzera;

b) un intermediario finanziario il cui domicilio o la cui sede è all'estero, che esercita un'attività prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. a oppure b-c LRD, se è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro;

c) una società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LRD la cui sede è in Svizzera che tiene personalmente i conti secondo l'art. 44 cpv. 1 lett. a LIsFi;

d) un intermediario finanziario che esercita un'attività secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. d LRD la cui sede è all'estero, tiene personalmente i conti ed è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente;

e) un istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. b LRD;

f) una comunione di proprietà per piani, una comunione di comproprietari iscritta a registro fondiario o un'altra società con finalità analoghe.

[2] In caso di sospetto abuso, o di avvertimento da parte della FINMA nei confronti di singoli istituti o di istituti di un certo paese, anche la controparte secondo il cpv. 1 deve fornire una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto.

[3] Il membro non richiede una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo se le controparti sono:

a) società quotate in borsa o una filiale controllata a maggioranza da siffatte società;

b) autorità;

c) intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-d^{ter} LRD nonché istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera;

d) banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gestori di patrimoni collettivi, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposte a una sorveglianza equivalente al diritto svizzero;

e) altri intermediari finanziari con sede o domicilio all'estero, a condizione che siano sottoposti a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

f) società semplici;

g) società e comunioni che perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, tosto che esse si adoperino unicamente al conseguimento di tali scopi e non presentino alcun nesso evidente con paesi a rischio elevato;

h) comunioni di proprietà per piani, comunioni di comproprietari iscritte a registro fondiario o altre società con finalità analoghe.

§21 **Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione**

[1] Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione fino a 20 investitori, il membro richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

[2] Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con più di 20 investitori, il membro richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto solo se le forme d'investimento o le società di partecipazione non sono assoggettate a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

[3] Per le forme d'investimento collettivo, le società di partecipazione e le società di sede quotate in borsa, non occorre una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

[4] Si può rinunciare alla dichiarazione scritta per le forme d'investimento collettive e per le società di partecipazione se un intermediario finanziario ai sensi del §20 cpv. 1 funge da promotore o sponsor e dimostra di applicare una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

§22 **Dubbio sull'avente economicamente diritto**

Dubbi in merito all'avente economicamente diritto della controparte sono dati segnatamente nei seguenti casi:

a) l'esistenza di una procura affidata ad una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte;

b) i valori patrimoniali sono manifestamente incompatibili con la situazione finanziaria della controparte;

c) la relazione d'affari è stata stabilita, in modo inabituale, senza un contatto personale con la controparte;

d) la constatazione di aspetti insoliti nella relazione tra controparte ed intermediario.

§23 **Società di sede**

[1] Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali. I seguenti indizi lasciano presumere in particolare che si è in presenza di una società di sede:

a) la società non dispone di locali propri, per esempio nel caso in cui venga indicato un indirizzo c/o, una sede presso un avvocato, una fiduciaria o una banca; oppure

b) la società non dispone di personale proprio, rispettivamente impiega personale soltanto in attività amministrative.

[2] Non sono considerate come società di sede le persone giuridiche e le società con sede in Svizzera che:

a) perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, tosto che esse si adoperino effettivamente al conseguimento di tali scopi;

b) detengono direttamente o indirettamente una partecipazione di maggioranza in una o più società operative e il cui scopo non è principalmente quello di gestire il patrimonio di terzi (società holding).

[3] Nel caso di relazioni d'affari con società semplici che hanno più di quattro soci, che non intrattengono alcun contatto con paesi che presentano un rischio superiore e che hanno uno scopo secondo il cpv. 2 lett. a), non è necessario ottenere la dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto, salvo sussistano dubbi che la società semplice agisce per conto di terzi.

§24 **Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali**

[1] Nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali delle quali non esiste l'avente economicamente diritto, la dichiarazione della controparte deve contenere le informazioni richieste ai §19 cpv. 2 lett. a) per le seguenti persone:

a) il fondatore effettivo;
b) i trustee;
c) i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
d) i beneficiari nominativamente indicati;
e) nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che sono in considerazione come beneficiaria;
f) le persone abilitate a dare istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
g) nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.

[2] Alle società con un funzionamento analogo a unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il capoverso 1.

[3] Un intermediario finanziario che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario, della controparte o del partner della transazione.

§25 **Insuccesso dell'identificazione dell'avente economicamente diritto**

Se in merito all'esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, il membro rifiuta di entrare in relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari nel rispetto dell'art. 9b LRD, così come degli artt. 12a e 12b ORD.

§25bis **Disposizioni particolari per società d'investimento**

[1] Per rapporti di quota valgono le relazioni regolate dal diritto societario per società d'investimento secondo l'art. 2 cpv. 3 LICol nei confronti di azionisti e partecipanti, la cui interruzione della relazione non può essere determinata dalla società d'investimento. Inoltre, sono da considerare le seguenti disposizioni:

a) i rapporti di quota hanno inizio con l'acquisto di quote (azioni o certificati di partecipazione) e terminano con l'alienazione di tutte le quote da parte dell'investitore.

b) il rapporto della società d'investimento nei confronti degli obbligazionisti viene trattato come rapporto di quota, fintanto che l'acquisto da parte dell'investitore non avvenga tramite sottoscrizione alla società d'investimento.

c) l'acquisto di strumenti derivati di quote della società d'investimento da parte dell'investitore fonda un rapporto di quota, fintanto che non si raggiunga la soglia d'obbligo di dichiarazione secondo l'art. 120 cpv. 1 LInFi.

[2] I rapporti di quota sono da considerarsi relazioni d'affari ai sensi dei §§7 segg. Gli obblighi di diligenza secondo la LRD si realizzano tramite le disposizioni del Regolamento con le seguenti peculiarità:

a) dal rapporto di quota deriva una relazione d'affari ai sensi del Regolamento solamente al momento in cui la società d'investimento ha conoscenze utili sull'identità del titolare di quote che gli permettano di poterlo contattare.

b) società d'investimento quotate in borsa identificano tutti i titolari di quote che detengono il 3 per cento o più delle quote. Il calcolo delle soglie avviene secondo i criteri dell'art. 120 e 121 LInFi.

c) società d'investimento non quotate identificano tutti i titolari di quote.

d) nel caso il titolare di quote fosse altrove identificato in seno al gruppo cui appartiene la società d'investimento, l'identificazione può considerarsi avvenuta: il fatto che l'identificazione sia altrimenti avvenuta è da documentare.

e) devono essere prese misure organizzative appropriate per garantire che gli organi di sorveglianza e le autorità di perseguimento penale abbiano in ogni momento ed illimitatamente accesso alle informazioni dell'identificazione diversamente avvenuta.

f) per le società d'investimento quotate in borsa l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto può limitarsi alle soglie di dichiarazione secondo l'art. 22 e 23 OInFi-FINMA.

g) per le società d'investimento non quotate in borsa l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto avviene secondo le disposizioni del Regolamento, ed è possibile rinunciare all'accertamento dell'avente economicamente diritto, se il titolare di quote è un intermediario finanziario sottoposto ad una sorveglianza prudenziale che sottostia ad un'adeguata sorveglianza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o se è un investimento collettivo o una società d'investimento quotata in borsa.

[3] Se l'identificazione dei titolari di quote non può avvenire per via della loro scarsa collaborazione entro tre mesi o fallisce l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto, la società d'investimento esamina senza indugio se debba avvenire una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o 305ter CP.

[4] Se la società d'investimento dispone una comunicazione ai sensi dell'art.9 LRD, essa informa secondo l'art. 10a cpv. 2 LRD gli altri intermediari finanziari coinvolti e ad essa noti che sono in grado di procedere al blocco dei beni patrimoniali contestuali alla comunicazione.

[5] Se la società d'investimento rinuncia alla comunicazione, ne conserva per iscritto i motivi.

D. Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 5 LRD) e interruzione della relazione d'affari

§26 Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto

La verifica dell'identità della controparte o l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto devono essere rinnovati nel corso della relazione d'affari, se subentra un dubbio in merito:

a) l'esattezza delle indicazioni relative all'identità della controparte;
b) il fatto che la controparte è identica all'avente economicamente diritto;
c) l'esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all'avente economicamente diritto.

§27 Interruzione della relazione d'affari

[1] Nel rispetto dell'art. 9b cpv. 1 LRD e art. 12b cpv. 1 ORD, il membro può decidere a sua discrezione in merito al proseguimento o all'interruzione della relazione d'affari.

[2] Riservati l'art. 9b LRD, così come gli artt. 12a e 12b ORD, il membro deve interrompere la relazione d'affari quando:

a) dei dubbi sulle indicazioni rilasciate dalla controparte sussistono anche dopo la procedura di rinnovo della verifica della sua identità o di rinnovo dell'accertamento dell'avente economicamente diritto;
b) una parte contrattuale rifiuta di rinnovare l'identificazione o di rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto;
c) ha motivo di sospettare che gli siano state fornite consapevolmente informazioni false sull'identità della controparte, della detentrice o detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto sui valori patrimoniali.

[3] Le relazioni esistenti devono essere interrotte il più rapidamente possibile senza violare le disposizioni contrattuali. Se il membro non è in grado di contattare la controparte o non ne ha il diritto in virtù di istruzioni ricevute, allora può ritardare l'interruzione del rapporto d'affari fino al suo prossimo contatto con la controparte.

§28 Procedura in caso di prelievo di valori patrimoniali

Se un membro pone termine ad una relazione d'affari per i motivi sopraccitati, deve rispettare le disposizioni degli artt. 9b cpv. 2 LRD e 12b cpv. 2 ORD.

§29 **Divieto di interruzione della relazione d'affari**

Se le condizioni per una comunicazione secondo l'art. 9 LRD sono adempiute oppure il membro si avvale del diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 CP, la relazione d'affari con la controparte può essere interrotta solo se gli artt. 12a e 12b cpv. 1 ORD sono rispettati.

E. Obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD)

§30 **Oggetto e scopo della relazione d'affari**

[1] Il membro deve identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. Il risultato deve essere segnato in una nota scritta per l'incarto.

[2] L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. Se si tratta di una relazione d'affari a rischio elevato, l'oggetto e lo scopo devono essere documentati in maniera esaustiva.

[3] Se l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari risultano dalle circostanze o dal contratto stesso non occorrono annotazioni ulteriori.

§31 **Obbligo di chiarimento particolare**

Il membro ha un obbligo di chiarimento particolare in merito al contesto economico e allo scopo della transazione o della relazione d'affari se:

a) la relazione d'affari o la transazione appare inusuale, salvo se la sua legalità è manifesta;

b) vi siano sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato (art. 305bis cifra 1bis CP) o che sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter cifra 1 CP) o che essi servano a finanziare il terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP).

c) presenta un rischio superiore secondo i §§32 o 33.

d) i dati della controparte, dell'avente economicamente diritto, di una persona autorizzata a firmare o i dati di una transazione coincidano o siano simili a quelli pubblicati dall'OAD PolyReg secondo l'art. 22a cpv. 2 lett. c LRD sul suo sito web, o sia altrimenti comunicato ai membri.

e) una controparte, il suo detentore del controllo, avente economicamente diritto o rappresentante è su una lista della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) come destinatario di una sanzione. Sono riservate le prescrizioni della legge sugli embarghi e le ordinanze adottate in virtù della legge sugli embarghi, in particolare gli obblighi d'annuncio e di blocco.

§32 **Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore**

[1] Il membro verifica caso per caso o tramite un sistema per la sorveglianza delle transazioni, se una relazione d'affari presenta un rischio superiore; considera per la sua valutazione gli indizi di riciclaggio conformemente all'Allegato dell'ORD-FINMA. In funzione dell'attività del membro, vengono considerati segnatamente i criteri seguenti:

a) la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;

b) il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l'attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;

c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;

d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;

e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;

f) l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;

g) il paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;

h) la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di diverse società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari, in una giurisdizione non trasparente, senza un motivo comprensibile o a fini di collocamento del patrimonio a breve termine;

i) le transazioni frequenti che comportano rischi superiori.

[2] Al fine di concretizzare le disposizioni del cpv. 1, il membro può stabilire autonomamente dei criteri ulteriori che gli permettono di riscontrare le relazioni d'affari a rischio per quel che riguarda il suo settore e i suoi clienti. Egli deve rendere noti questi criteri alla Direzione dell'OAD PolyReg.

[3] Sulla base della sua analisi dei rischi, il membro determina, per ogni criterio del cpv. 1, se esso è pertinente per la sua attività. Egli concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d'affari a rischio superiore. Le direttive interne devono inoltre disciplinare l'aggiornamento dei dossiers dei clienti in base ad un approccio orientato al rischio. Ciò presuppone una categorizzazione dei clienti in classi di rischio.

[4] Una relazione d'affari è sempre a rischio superiore quando:

a) la relazione d'affari è avviata con una persona esposta politicamente[2] all'estero, o con una persona ad essa collegata o riconoscibilmente vicina per motivi personali, famigliari o d'affari;

---

[2] Per persone politicamente esposte (PEP) s'intendono le seguenti persone: **a)** Persone alle quali all'estero sono affidate o erano affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare Capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale. **b)** Persone alle quali in Svizzera sono affidate o erano affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale. A partire da 18 mesi dalla fine della carica le persone esposte politicamente a livello nazionale cessano di essere considerate persone politicamente esposte. **c)** Persone alle quali sono affidate o erano affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni

b) la relazione d'affari viene avviata con una persona esposta politicamente a livello nazionale, o con una persona a lei vicina, se presenta almeno un altro criterio di rischio secondo le lett. d) ed e), o secondo il §32 cpv. 1 e 2;

c) la relazione d'affari viene avviata con una persona esposta politicamente con funzione direttiva di un'associazione sportiva internazionale o con una persona esposta politicamente attiva in seno ad un'organizzazione intergovernativa o ancora con una persona vicina ad esse, se presenta almeno un altro criterio di rischio secondo le lett. d) ed e) o secondo il §32 cpv. 1 e 2;

d) le relazioni d'affari con persone con sede in un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza;

e) la relazione d'affari in quanto tale, l'ammontare dei valori patrimoniali, o le dimensioni delle transazioni tenuto conto del profilo cliente o delle circostanze appaiano inusuali, fatto salvo il caso di una legalità manifesta.

[5] Se una persona presenta un rischio superiore secondo il cpv. 4 lett. a) - d), è indifferente che si tratti della controparte, del detentore del controllo, dell'avente economicamente diritto o del rappresentante.

[6] Nei suoi criteri per valutare se le imposte sottratte raggiungono la soglia del delitto fiscale qualificato giusta l'art. 305bis cifra 1bis CP, il membro può basare la sua valutazione sull'aliquota massima del paese di domicilio fiscale del cliente e rinunciare alla determinazione dei singoli fattori fiscali. Nell'effettuare la sua valutazione, l'intermediario finanziario tiene conto delle imposte secondo la LIFD, la LAID e la truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 DPA.

[7] L'avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita dell'accordo di una persona o di un organo superiore oppure della direzione (§34 cpv. 4).

§33 **Transazioni che comportano un rischio superiore**

[1] Il membro stabilisce criteri per identificare le transazioni che comportano rischi superiori. In funzione dell'attività del membro vengono considerati segnatamente i criteri seguenti:

a) l'ammontare dei valori patrimoniali o il volume della transazione si distanzia dal profilo del cliente o appare quantomeno inusuale, segnatamente quando vi sono indizi di riciclaggio di denaro secondo l'Allegato all'ORD-FINMA, senza che vi sia una giustificazione difendibile in merito;

b) le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari o in relazioni d'affari simili;

---

intergovernative o federazioni sportive internazionali. Per federazioni sportive internazionali s'intendono il Comitato internazionale olimpico stesso e le organizzazioni non governative riconosciute dal Comitato internazionale olimpico, che regolano a livello globale almeno una tipologia di sport ufficiale. **d)** Per persone legate a persone politicamente esposte s'intendono le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per ragioni famigliari, personali o d'affari alle persone esposte politicamente.

c) i pagamenti provenienti da - o diretti in - un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.

[2] Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:

a) le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100'000 franchi in una volta o in modo scaglionato;

b) i pagamenti provenienti da o diretti in un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta a adottare maggiore diligenza;

c) in caso di trasferimenti di denaro o di valori, se una o più transazioni che sembrano collegate tra loro raggiungono o superano la cifra di 5'000 franchi.

[3] Al fine di concretizzare le disposizioni del cpv. 1, il membro può stabilire autonomamente dei criteri precisi che gli permettono di riscontrare transazioni che presentano dei rischi superiori per quel che riguarda il suo settore e i suoi clienti. Egli deve rendere noti questi criteri alla Direzione dell'OAD PolyReg.

§34 **Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni**

[1] Il membro prende le misure appropriate a livello di personale e di organizzazione al fine d'assicurare una sorveglianza efficace sulle relazioni d'affari e sulle transazioni.

[2] In caso di relazioni d'affari durature, il membro deve raccogliere le informazioni necessarie ad una sorveglianza efficace, documentarle e tenerle aggiornate (profilo cliente).

[3] In particolare, i membri devono conoscere le loro controparti nel contesto delle relazioni d'affari durature, in maniera tale da poter decidere se una transazione o una relazione d'affari è insolita.

[4] La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:

a) l'avvio delle relazioni d'affari durevoli con persone politicamente esposte ai sensi del §32 cpv. 4 lett. a) e lett. b) e annualmente in merito al proseguimento della relazione d'affari;

b) la prescrizione di controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi superiori, nonché la relativa sorveglianza e valutazione.

§35 **Momento e contenuto dei chiarimenti**

[1] Qualora le condizioni dell'obbligo di chiarimento particolare siano adempiute, il membro procede senza indugi al chiarimento particolare.

[2] A seconda delle circostanze, devono essere chiarite:

a) l'origine dei valori patrimoniali consegnati;

b) a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;

c) il retroscena economico dei versamenti in entrata;

d) l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto;

e) l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dell'avente economicamente diritto;

f) la situazione finanziaria della controparte e dell'avente economicamente diritto;

g) per le persone giuridiche: chi le controlla;

h) in caso di trasferimento di denaro e di valori: nome, cognome e indirizzo del beneficiario.

§36 **Procedura e conseguenze**

[1] Secondo le circostanze i chiarimenti consistono nel:

a) richiedere delle informazioni/indicazioni scritte o orali alla controparte o all'avente economicamente diritto;

b) visitare il luogo dove opera la controparte o l'avente economicamente diritto;

c) consultare le fonti e le banche dati accessibili pubblicamente

d) richiedere delle informazioni/indicazioni a terzi.

[2] Il membro verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

[3] Il membro deve interrompere la relazioni d'affari ai sensi del §27 e §28, riservato il §29, se:

a) sussistono dubbi in merito a informazioni fornite dalla controparte anche dopo la conclusione della procedura di chiarimento particolare;

b) nutre il sospetto che gli siano state scientemente fornite informazioni false sull'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto.

F. Obbligo di allestire e conservare documenti e ricorso a terzi (art. 7 LRD)

§37 **Allestimento e organizzazione dei documenti**

[1] Il membro allestisce i documenti ed i giustificativi relativi alle sue relazioni con la controparte e alle transazioni effettuate in maniera tale che uno specialista esterno, in particolare l'OAD PolyReg e le sue società di audit, possano verificare il rispetto del Regolamento e della LRD da parte del membro.

[2] Il membro allestisce, ai sensi del §44 cpv.1 degli Statuti, un registro LRD attestante tutte le relazioni d'affari rilevanti dal punto di vista della LRD, nel quale documenta tutte le identificazioni, accertamenti e chiarimenti secondo i §§7 - 36, così come le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD. Dossiers di relazioni a rischio superiore o con persone esposte politicamente devono essere riconoscibili come tali. Le comunicazioni e gli atti collegati sono da archiviare separatamente.

[3] I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

[4] A seconda della relazione, devono essere richieste le seguenti informazioni:

a) nei trasferimenti di denaro o di valori devono figurare sulla ricevuta di pagamento il nome e l'indirizzo dell'intermediario finanziario.

b) nell'esecuzione di ordini di bonifico, l'intermediario finanziario indica il nome, l'indirizzo e il numero di conto dell'ordinante, così come il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante. L'intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull'ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete.

[5] Ai sensi dell'art. 7 LRD, i documenti e i giustificativi devono essere conservati in un luogo sicuro, affinché il membro possa soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni dall'OAD PolyReg, da una società di audit da esso designata, dalla FINMA e richieste di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

[6] È consentita la gestione e l'archiviazione elettronica di dossiers. I supporti di salvataggio o i servers devono essere situati in Svizzera. La protezione contro le modifiche non autorizzate, la possibilità di accesso e lettura immediata e un numero sufficiente di copie deve essere garantito in sicurezza, secondo gli standard attuali della tecnica.

§38 **Condizioni per il ricorso a terzi e a persone ausiliarie**

[1] Per la verifica dell'identità della controparte e del rappresentante della persona giuridica, per l'accertamento dell'avente economicamente diritto, per il rinnovo della verifica dell'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, così come per lo svolgimento di chiarimenti particolari, il membro può ricorrere al supporto di terzi, se questi ultimi sono sottoposti a una sorveglianza e a una regolamentazione equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questa delega è da notificare all'OAD.

[2] Previa richiesta scritta e se esistono motivi sufficienti, l'OAD PolyReg può autorizzare un membro ad affidare i compiti relativi agli obblighi di diligenza ad un terzo che non è sottoposto a una sorveglianza equivalente ai sensi del cpv. 1. A questo proposito l'intermediario finanziario deve concludere un contratto scritto con il suddetto terzo e garantire, da una parte, che l'ha diligentemente selezionato e istruito sui suoi compiti e, d'altra parte, che lo sorveglierà scrupolosamente nell'esecuzione degli obblighi a lui delegati.

[3] Previa richiesta scritta, per lo svolgimento dell'attività soggetta a vigilanza l'OAD PolyReg può autorizzare un membro, se esistono motivi sufficienti, a ricorrere a una persona ausiliaria ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b o dell'art. 2 cpv. 3 lett. b ORD.

§39 **Responsabilità del membro in caso di ricorso a terzi**

[1] Il membro rimane in ogni caso responsabile della corretta esecuzione dei compiti che gli sono stati affidati.

[2] Tramite misure appropriate (conferma d'invio, trasmissione criptata, ecc.), il membro deve assicurare che le copie in suo possesso, che devono essere conservate, corrispondano ai documenti originali che sono serviti a adempiere gli obblighi di diligenza.

[3] La subdelega da parte della persona incaricata è esclusa.

§39bis Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza e agevolazioni

[1] Nel caso di relazioni d'affari continue, nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, come anche in ambito di leasing di finanziamento, il membro può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza alle condizioni di cui l'art. 11 ORD-FINMA.

[2] In caso di emissione di mezzi di pagamento, così come in caso di emissione di crediti al consumo, si possono applicare le agevolazioni conformemente all'art. 12 in combinato disposto con l'art. 78 cpv. 2 ORD-FINMA.

[3] L'OAD PolyReg, in accordo con la FINMA e su richiesta motivata di un membro, può autorizzare altre e ulteriori agevolazioni. Il membro si assume i costi della procedura.

G. Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)

§40 Misure dell'OAD PolyReg

[1] In caso di bisogno o di cambiamento delle circostanze, l'OAD PolyReg prende delle misure complementari per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro, così come per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la LEmb.

[2] In questo ambito, l'OAD PolyReg può in particolare rilasciare delle direttive su:

a) in quali casi il Direttore dell'OAD PolyReg deve essere informato;
b) il modo concreto in cui il membro deve adempiere i suoi compiti di documentazione (per es. allestendo a tal proposito degli appositi formulari, ecc.).

[3] Nel caso in cui vengano constatate delle mancanze di portata minore, l'OAD PolyReg può rinunciare alla procedura di sanzione e pronunciare una lettera di constatazioni o un ammonimento scritti, sempre che non si tratti di un caso di recidiva in due o tre periodi di riferimento consecutivi.

[4] I membri attivi nell'ambito di trasferimento di denaro e valori tengono un elenco aggiornato di tutto il personale ausiliario da loro delegato (cosiddetti "agenti"); ogni mutazione è da comunicare al Direttore dell'OAD PolyReg. Essi assicurano il rispetto da parte loro e del loro personale ausiliario delle disposizioni di cui l'art. 2 cpv. 3 lett. b ORD.

[5] Per gli intermediari finanziari attivi nell'ambito di trasferimento di denaro o valori è obbligatorio il supporto di un sistema informatico per la determinazione e sorveglianza di transazioni a rischio superiore, se negli ultimi 12 mesi il volume delle transazioni ha superato le 500 unità. Il Direttore può eventualmente disporre che esso sia utilizzato anche per altri tipi di transazioni di massa.

§41 **Misure del membro**

[1] Il membro garantisce un monitoraggio efficace delle relazioni d'affari e delle transazioni e si assicura che i rischi superiori siano identificati.

[2] Il membro designa internamente le persone che, in quanto interlocutori dell'OAD PolyReg (persona di contatto), sono competenti e responsabili per la corretta gestione dei dossiers LRD (persona responsabile dei dossiers), per la formazione interna (persona responsabile della formazione) e per la decisione di effettuare una comunicazione (persona responsabile della comunicazione e supplente). Più funzioni possono essere attribuite alla stessa persona.

[3] Per i membri iscritti al registro di commercio, l'interlocutore dell'OAD PolyReg (persona di contatto) dev'essere iscritto al registro di commercio in qualità di organo o rappresentante del membro e disporre del diritto di firma. In caso di firma collettiva, una procura speciale supplementare verso l'OAD dev'essere fornita in modo da garantire una rappresentanza unica. Per gli altri titolari delle funzioni indicate, una procura speciale relativa alla funzione è sufficiente. Il Direttore può esigere che la persona di contatto sia domiciliata in Svizzera e, in caso di dubbio, richiedere una conferma di domicilio ufficiale.

[4] Il membro designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. La persona designata quale persona di contatto e la persona responsabile della formazione fanno parte del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e assumono essi stessi la funzione di servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro, a meno che non vengano designate altre persone.

[5] Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo (inclusa una categorizzazione dei rischi conformemente al §32 cpv. 3), così come per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la LEmb e pianifica e sorveglia la formazione interna. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell'applicazione del presente Regolamento, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

[6] Per grosse imprese in cui più di 20 persone sono coinvolte in compiti rilevanti ai sensi della LRD, è obbligatoria una separazione del personale tra coloro che svolgono la sorveglianza e coloro che sono responsabili degli affari; in particolare in questi casi il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti:

a) sorvegliare, d'intesa con l'organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili gerarchici, l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
b) definire i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni secondo il §40 cpv. 5;
c) ordinare la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
d) ordinare i chiarimenti complementari secondo il §35 oppure deve eseguirli lui stesso;

e) assicurare che l'organo della direzione competente per decidere l'avvio o il proseguimento di relazioni d'affari in conformità con il §34 cpv. 4 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione;

f) svolgere un'analisi dei rischi relativi al settore di attività e alla tipologia di clientela del membro, nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando in particolare la sede o il domicilio dei clienti, il segmento dei clienti, nonché i prodotti e i servizi offerti. L'analisi dei rischi è approvata dal Consiglio di amministrazione o dalla direzione generale ed è aggiornata periodicamente.

[7] Il membro che dispone di più di otto collaboratrici o collaboratori attivi in un'attività soggetta alla LRD deve stabilire un concetto scritto relativo al controllo delle procedure interne. Questo concetto deve contenere in particolare le seguenti direttive e informazioni:

a) i casi nei quali l'OAD PolyReg deve essere informato;

b) la procedura di avvio di nuove relazioni d'affari;

c) il nome della persona che decide in merito all'avvio e al proseguimento delle relazioni d'affari comportanti un rischio superiore;

d) il contenuto e la gestione dei dossier LRD;

e) l'archiviazione e la conservazione dei documenti;

f) la ripartizione interna dei compiti e delle competenze.

§41bis Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

[1] Il membro che possiede succursali all'estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere determina, limita e controlla in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In particolare, esso provvede affinché:

a) il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente dell'intermediario finanziario svolga periodicamente un'analisi dei rischi su base consolidata;

b) disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenente sufficienti dati sia quantitativi che qualitativi sulle succursali e le società del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione;

c) le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tempestivamente in merito all'avvio e al proseguimento delle relazioni d'affari maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, in merito alle transazioni maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, nonché in merito ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se esse riguardano valori patrimoniali importanti o persone politicamente esposte;

d) la funzione di compliance del gruppo svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio presso le succursali e le società del gruppo, compresi controlli a campione in loco di singole relazioni d'affari.

[2] Il membro si assicura che:

a) gli organi di sorveglianza interni, segnatamente la funzione di compliance e l'organo di revisione interno, e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le succursali e le società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;

b) su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

[3] Un membro che constata che l'accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo, agli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali è - in certi paesi - escluso o seriamente ostacolato per motivi d'ordine giuridico o pratico, ne informa immediatamente la Direzione dell'OAD PolyReg.

[4] Il membro che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o internazionale garantisce l'accesso - in caso di bisogno – alle informazioni concernenti determinate relazioni d'affari agli organi di controllo interni o alla società di audit del gruppo, nella misura necessaria alla gestione globale dei rischi giuridici e di reputazione, restando nei limiti permessi dal diritto svizzero.

[5] Se un membro con sede in Svizzera o di cui i collaboratori sono domiciliati o residenti all'estero esercita delle attività all'estero, senza disporre di una succursale, di una società madre o di una filiale, deve assicurarsi, oltre al rispetto della legislazione svizzera, di non violare le prescrizioni estere di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

H. Obbligo di comunicazione e diritto di comunicazione

§42 Circostanze di comunicazione

[1] L'obbligo di comunicazione e il diritto di comunicazione si basano sulle disposizioni di Legge (art. 9 LRD e art. 305ter cpv. 2 CP).

[2] Se il membro non effettua alcuna comunicazione perché è riuscito a dissipare ogni sospetto mediante chiarimenti particolari secondo il §31 del Regolamento, ne documenta i motivi soggiacenti.

[3] Ai consulenti si applicano le disposizioni specifiche per i consulenti, disciplinate al punto 4 dell'Allegato.

§43 Forma della comunicazione

[1] Lo scambio di corrispondenza con l'Ufficio di comunicazione (MROS) si basa sulle disposizioni degli artt. 3a dell'Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD, RS 955.23) e art. 3 cpv. 7 LRD.

[2] L'OAD PolyReg deve essere informato senza indugio con una copia dell'avvenuta comunicazione e delle seguenti comunicazioni da parte dell'Ufficio di comunicazione. Ciò vale anche nei casi dell'art. 305ter cpv. 2 CP.

I. Blocco dei beni e divieto d'informazione

§44 Blocco dei beni

Il blocco dei beni deve avvenire conformemente all'art. 10 LRD.

§45 Divieto d'informazione

[1] In relazione all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 LRD e al diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP, secondo l'art. 10a LRD va rispettato il divieto d'informazione.

[2] Qualora un membro informi un altro intermediario finanziario della comunicazione effettuata sulla base dell'art. 9 LRD o art. 305ter cpv. 2 CP, costui deve rispettare la disposizione dell'art. 12c ORD.

[3] Ai consulenti si applicano le disposizioni specifiche per i consulenti, disciplinate al punto 4 dell'Allegato.

§46 Esclusione della responsabilità penale e civile

In relazione all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 LRD e al diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP, per l'esclusione della responsabilità penale e civile vige l'art. 11 LRD.

K. Disposizioni particolari per le persone soggette a segreto professionale

§47 Avvocati e notai

Gli avvocati ed i notai non sono soggetti agli obblighi di comunicazione se ricevono da terzi dei valori patrimoniali, dei quali non sono essi stessi gli aventi economicamente diritto, e che amministrano su conti/depositi per i quali sono soggetti al segreto professionale secondo l'art. 321 CP. I conti interessati sono elencati in modo esaustivo nel §48 del Regolamento.

[2] Agli avvocati e notai che sono attivi come consulenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 3bis e cpv. 3ter LRD si applicano le disposizioni specifiche per i consulenti, disciplinate dall'Allegato.

§48 Conti soggetti a segreto professionale

[1] Sono esclusivamente soggetti a segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP i conti/depositi che conseguono i seguenti scopi e che sono designati di conseguenza:

a) pagamento degli anticipi o delle tasse di giustizia, delle cauzioni, dei contributi di diritto pubblico, ecc., nonché versamenti a favore di - o da - una parte, da terzi o da un'autorità, così come, per quanto possibile, gli investimenti a corto termine ad esso collegati (designazione per es.: "conto clienti"/"conto di esecuzione");

b) deposito di valori patrimoniali così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, relativi ad una divisione ereditaria in corso o ad un'esecuzione testamentaria (denominazione per es.: "successione" o "divisione ereditaria");

c) deposito di valori patrimoniali così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, relativi alla liquidazione dei beni nel quadro di un divorzio o di una separazione (denominazione per es.: "liquidazione del regime matrimoniale"/"divorzio");

d) deposito a titolo di garanzia così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, di valori patrimoniali nell'ambito di questioni di diritto civile o di diritto pubblico (denominazione per es.: "conto Escrow", "conto bloccato per acquisto di azioni", "conto a titolo di garanzia", "deposito per cauzioni di imprenditori", "deposito per imposta sugli utili da sostanza immobiliare", ecc.)

e) deposito di valori patrimoniali così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, nell'ambito di procedure di diritto civile o di diritto pubblico dinanzi ai tribunali ordinari e tribunali arbitrali, così come nell'ambito di procedure d'esecuzione forzata (denominazione per es.: "anticipi" o "garanzia cauzione giudiziaria", "massa fallimentare", "procedura arbitrale", ecc.).

[2] La Delegazione del Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg è competente, nel rispetto del segreto professionale, per le questioni di delimitazione tra le attività d'intermediario finanziario e le attività forensi d'avvocato o di notaio.

L. Audit

§49 **Società di audit**

[1] Con l'accettazione degli Statuti, i membri autorizzano il Comitato Direttivo a nominare delle società di audit permanenti ed indipendenti ai quali è conferito il compito di audit periodico ordinario dei membri. Le società di audit secondo i §§33 e 34 degli Statuti, devono essere abilitate dall'OAD PolyReg giusta l'art. 24a LRD.

[2] Le società di audit operano su mandato dell'OAD PolyReg, ma a spese del membro controllato e consegnano al Direttore, all'attenzione del Comitato Direttivo, un rapporto scritto concernente il risultato delle verifiche effettuate.

[3] In caso di verifica di una persona soggetta al segreto professionale, le società di audit sono sottoposte al segreto professionale speciale del membro. Rapporti che contengono delle informazioni soggette al segreto professionale devono essere segnalati direttamente alla Delegazione del Comitato Direttivo.

§50 **Responsabili d'inchiesta indipendenti**

Gli audits straordinari atti al chiarimento di irregolarità o di violazioni sono eseguiti da un Responsabile d'inchiesta indipendente, salvo che essi non siano già eseguiti dal Direttore o che vengano effettuati nell'ambito di una procedura di sanzione. Il Responsabile d'inchiesta indipendente agisce su mandato del Comitato Direttivo e informa quest'ultimo riguardo alle sue constatazioni redigendo un rapporto scritto. Il membro sostiene i costi relativi all'audit straordinario eseguito dal Responsabile d'inchiesta indipendente.

§51 **Audit periodico ordinario**

[1] L'OAD PolyReg veglia affinché ogni membro sia controllato in loco nella sua azienda mediamente ogni 12 mesi da parte di una società di audit che verifica il rispetto degli obblighi statutari, di diligenza e di comunicazione.

[2] Il Direttore dell'OAD PolyReg assegna alla società di audit un mandato specifico per procedere ad una verifica presso un determinato membro in una certa data o entro una scadenza precisa. Egli può prolungare questa scadenza per motivi seri.

[3] D'ufficio o su richiesta scritta di un membro, il Direttore può rimandare al massimo due volte l'audit ordinario di un anno, se:

a) l'ultimo audit è stato eseguito da un auditor designato dall'OAD PolyReg e non era il primo audit;

b) gli ultimi due audits non hanno rilevato nessuna lacuna di rilievo; e

c) per il membro e la sua attività, secondo una valutazione basata sui rischi tenendo in conto delle dimensioni dell'attività (volume delle transazioni, valori patrimoniali gestiti, numero di clienti, ecc.), dell'origine dei clienti, del settore d'attività e della stabilità delle relazioni d'affari, sussiste solo un rischio minimo di riciclaggio di denaro. Il trasferimento di denaro e valori, così come i servizi dei cosiddetti Virtual Asset Service Provider (VASP), sono considerati in ogni caso a rischio superiore.

d) non si tratta di un membro volontario o inattivo.

I motivi che hanno portato all'approvazione o al rifiuto della richiesta devono essere documentati.

[4] La richiesta per il primo rinvio dell'audit deve essere inoltrata al Segretariato entro 6 mesi dall'ultimo audit ordinario; la richiesta per il secondo rinvio può essere inoltrata al più presto dopo 12 mesi e al più tardi dopo 18 mesi dall'ultimo audit ordinario. Rimane riservato il diritto all'OAD PolyReg di compiere un audit ordinario in ogni momento e senza indicazione del motivo.

[5] Gli audits sono annunciati oppure - se lo scopo dell'audit lo richiede - non vengono annunciati. Essi riguardano almeno l'intero periodo intercorso dall'ultimo audit.

[6] Il membro controllato deve mettere a disposizione dell'auditor i giustificativi e documenti che gli permettono di verificare il rispetto degli obblighi. L'auditor può esigere la visione della contabilità del membro controllato, così come degli estratti dei conti della sua società o dei suoi clienti. Il membro deve inoltre comunicare all'auditor tutte le informazioni rilevanti.

[7] Gli auditors si legittimano presso il membro per mezzo del mandato dell'OAD PolyReg. Essi rispettano il segreto d'ufficio e il segreto professionale dei membri.

§52 **Contenuto dell'audit**

[1] Gli auditors verificano il pieno rispetto delle disposizioni della LRD, degli Statuti e del presente Regolamento e fanno rapporto all'OAD PolyReg tramite i formulari previsti.

[2] L'audit si effettua secondo le diposizioni del Concetto di sorveglianza dell'OAD PolyReg e deve in particolar modo stabilire se:

a) i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di diligenza e di documentazione sono allestiti e conservati correttamente;

b) i documenti sopraccitati permettono di concludere che gli obblighi di identificazione e di chiarimento sono stati adempiuti;

c) l'obbligo di comunicazione è stato adempiuto correttamente;

d) l'obbligo di formazione è stato rispettato e i collaboratori mostrano un livello di conoscenza sufficiente, rispettivamente se un concetto di formazione interna è allestito e implementato.

[3] L'audit si prefigge anche di verificare se le condizioni d'affiliazione all'OAD PolyReg sono sempre adempiute e se tutte le mutazioni giusta il §8 degli Statuti sono state immediatamente annunciate.

[4] Gli auditors trasmettono una copia del loro rapporto al Direttore dell'OAD PolyReg al più tardi entro 14 giorni dalla fine dell'audit. Essi annunciano inoltre immediatamente al Direttore dell'OAD PolyReg le infrazioni gravi che hanno constatato o i loro sospetti fondati di infrazioni gravi. L'auditor valuta i rischi che presenta l'attività dell'intermediario finanziario e può fare una proposta per altri provvedimenti. Il Comitato Direttivo delegato decide su richiesta del Direttore sul proseguimento della procedura (nomina di un responsabile d'inchiesta indipendente, sanzioni, comunicazione alla FINMA).

§53 **Audit straordinario**

[1] Un Responsabile d'inchiesta indipendente può essere nominato per chiarire circostanze sospette o irregolarità, così come in caso di constatazione di infrazione. Egli invia il suo rapporto scritto al Comitato Direttivo delegato o alla Delegazione del Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg. Egli chiarisce in maniera approfondita le circostanze dubbie o poco chiare.

[2] Il Responsabile d'inchiesta indipendente raccoglie i mezzi di prova per gli atti e redige un rapporto scritto con le sue conclusioni. Egli può allegare una proposta di sanzione al suo rapporto.

[3] Il membro in questione aiuta il Responsabile d'inchiesta indipendente nello svolgimento dei suoi compiti e gli permette una consultazione illimitata.

[4] I costi di un audit straordinario sono stabiliti dal Comitato Direttivo. Di norma essi sono a carico del membro. Il Direttore dell'OAD PolyReg procede al loro incasso.

M. Sistema di sanzioni

§54 **Sanzioni**

[1] L'OAD può infliggere le seguenti sanzioni, cumulabili, a un membro che, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), degli Statuti o del Regolamento dell'OAD, oppure che non ottempera alle direttive dell'OAD, in particolare quelle volte all'accertamento di violazioni o al ripristino della situazione conforme:

a) ammonimento;

b) richiamo;

c) pena convenzionale di importo massimo pari a 1 milione di franchi svizzeri per ogni violazione sanzionata;

d) esclusione.

[2] Le violazioni gravi, così come i casi di recidiva (ad es. in due o tre periodi di riferimento consecutivi), comportano sempre una sanzione che può arrivare fino all'esclusione. Qualora si accerti che un membro viola intenzionalmente l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD, l'esclusione costituisce la regola; lo stesso vale qualora un membro si rifiuti di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti dell'OAD.

[3] L'OAD garantisce il rispetto delle garanzie procedurali costituzionali nelle procedure di sanzione da essa condotte. I principi procedurali sono specificati al §45 degli Statuti.

§55 **Pena convenzionale**

[1] Nei casi particolarmente gravi, la pena convenzionale può ammontare al massimo al 5% del fatturato derivante dalle attività del membro soggette alla LRD, realizzato nell'anno in cui è stata commessa la violazione, oppure all'importo dei proventi lordi derivanti dalla violazione, con un limite massimo di 2 milioni di franchi svizzeri.

[2] Nel determinare l'entità della sanzione, l'OAD tiene conto della gravità della violazione e del grado di colpa. Può inoltre prendere in considerazione la capacità economica del membro interessato e i ricavi lordi da lui realizzati a seguito della violazione.

§56 **Esclusione**

[1] L'esclusione può essere pronunciata in caso di violazioni di cui il §54 cpv. 1, se il membro non ha ripristinato la situazione conforme alle disposizioni legali, al presente Regolamento o agli Statuti nel termine impartito o in caso di ripetute violazioni. Nei casi di cui al §54 cpv. 2, l'esclusione costituisce la regola.

[2] Un membro può anche essere escluso se non soddisfa più le condizioni d'affiliazione, in particolar modo se egli - dal punto di vista del personale o dell'organizzazione - non garantisce più un'attività irreprensibile e non ripristina la legalità entro il termine stabilito di massimo tre mesi.

[3] Un membro è di regola escluso qualora egli violi intenzionalmente o per negligenza grave importanti disposizioni della LRD, in particolare l'obbligo di comunicazione o nei casi di cui al §10 cpv. 2 degli Statuti. Sono riservati i casi di cui al §10 cpv. 5 degli Statuti.

§57 **Procedura d'esclusione**

I principi procedurali relativi a una procedura di esclusione sono definiti nel §45 degli Statuti.

§58 **Rapporto alla FINMA**

[1] Qualora fosse prevista una procedura di sanzione contro un membro affiliato che potrebbe concludersi con un'esclusione dell'OAD PolyReg, la decisione di avviare la procedura, come quella di concluderla, viene comunicata alla FINMA.

[2] Se la procedura concerne una persona soggetta al segreto professionale, la Delegazione del Comitato Direttivo deve garantire il mantenimento del segreto professionale prendendo delle misure appropriate (documenti anonimi, ecc.).

§59 **Rimedi giuridici in seno all'Associazione**

Tutte le decisioni di sanzione previste possono essere oggetto di un ricorso al Tribunale arbitrale in conformità al §37 degli Statuti.

N. Formazione

§60 **Obbligo di formazione, svolgimento e dispense**

[1] La formazione comprende una formazione di base e una formazione continua annuale.

[2] Gli organi operativi del membro, così come tutti i collaboratori incaricati di compiti inerenti alla LRD devono seguire una formazione di base dell'OAD PolyReg. I collaboratori devono inoltre essere formati internamente sulle misure e direttive adottate dal membro per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

[3] L'obbligo di formazione continua è adempiuto se tutte le persone indicate al §41 cpv. 2 del Regolamento hanno seguito la formazione continua annuale. L'obbligo di formazione continua è individuale e, di conseguenza, deve essere adempiuto da ciascun titolare di funzione a partire dall'entrata in carica, entro l'anno civile in corso. Inoltre, è da garantire internamente che le informazioni rilevanti per il settore d'attività del membro siano trasmesse ai collaboratori tramite formazioni interne.

§61 **Svolgimento della formazione**

[1] La segreteria organizza i corsi di formazione di base e di formazione continua. Il Direttore può, su richiesta anticipata del membro, riconoscere come valido l'adempimento dell'obbligo di formazione continua equivalente seguita dal membro presso un altro organismo di formazione.

[2] Gli organi attivi nell'attività operativa del membro e tutti i collaboratori incaricati di compiti inerenti alla LRD devono partecipare a un corso di formazione di base entro un termine adeguato, ma al più tardi entro sei mesi dalla loro entrata in servizio presso il membro.

[3] Il membro può svolgere, con l'autorizzazione del Direttore, una propria formazione di base a patto che disponga di un responsabile della formazione con competenze approfondite. In questo caso, il membro deve preparare un concetto di formazione scritto e dettagliato che sarà sottoposto alla verifica del Direttore. L'OAD PolyReg supervisiona l'attuazione del concetto di formazione. Gli auditors sono tenuti a verificare e documentare questo punto nell'ambito delle loro verifiche.

§62 **Dispensa**

Se i nuovi collaboratori incaricati di compiti inerenti alla LRD hanno già assolto altrove una formazione sugli obblighi e la messa in atto della LRD o dispongono di una lunga esperienza professionale nel settore delle attività inerenti la LRD, il membro può presentare domanda scritta di dispensa all'OAD PolyReg. La domanda deve essere motivata ed inoltrata entro un termine di tre mesi. Il membro è responsabile che i collaboratori dispensati dalla formazione di base seguano una formazione interna concernente le normative dell'OAD PolyReg e sulle misure e le direttive interne all'impresa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

§63 **Obiettivo della formazione**

[1] Per una buona applicazione della LRD, le persone incaricate di compiti inerenti alla LRD devono avere delle conoscenze appropriate alla loro funzione in materia di disposizioni legali, di forme di riciclaggio, della regolamentazione dell'OAD PolyReg e delle misure interne all'impresa prese per lottare contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, così come per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la LEmb, le quali sono richieste per un'attuazioneconforme alla LRD.

[2] Il programma di formazione ha lo scopo di trasmettere delle conoscenze sulle diposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, così come per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la LEmb, in particolare sugli obblighi di diligenza (art. 3-8 LRD), sull'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), sulla rottura della relazione d'affari (art. 9b LRD), sul blocco dei beni (art. 10 LRD) e sul divieto d'informare gli interessati o i terzi di aver effettuato una comunicazione (art. 10a LRD), così come sulle disposizioni d'applicazione della LRD, sulle disposizioni pertinenti del codice penale (art. 260ter, $260^{quinquies}$, art. 305bis e art. 305ter CP), sulle prescrizioni emanate dall'OAD PolyReg e sulle misure interne all'impresa per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, così come per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la LEmb.

[3] L'OAD PolyReg informa i suoi membri per iscritto dell'offerta di formazione dell'associazione.

O. Disposizioni finali

§64 Disposizioni transitorie

[1] Delitti fiscali qualificati ai sensi dell'art. 305bis cifra 1bis CP, avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, non sono considerati crimini preliminari ai sensi dell'art. 305bis cifra 1 CP.

[2] Le disposizioni sull'accertamento dei detentori del controllo delle persone giuridiche operative non hanno, sotto riserva del §26, effetto retroattivo sulle relazioni d'affari esistenti.

[3] Il §4 cpv. 1 lett. b) non ha effetto retroattivo.

§65 Entrata in vigore

Questo Regolamento è stato approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA con decisione del 18 settembre 2026. Esso entra in vigore il 1° ottobre 2026[3].

PolyReg: Zurigo, 18 settembre 2026

[3] La versione in lingua tedesca del presente Regolamento fa testo per tutte le vertenze che risultano dalla sua applicazione o interpretazione.

Indice

A. Visione d'insieme e disposizioni generali 1
§1 Scopo del Regolamento 1
§2 Ambito d'applicazione 1
§3 Direttive 1
§4 Affiliazione 2
§5 Elenchi dei membri (art. 26 LRD) 3
§6 Panoramica degli obblighi dei membri 3

B. Identificazione della controparte (art. 3 LRD) 4
§7 Momento dell'identificazione 4
§8 Informazioni sulla controparte 4
§9 Identificazione di persone fisiche 5
§10 Conclusione del contratto per corrispondenza 5
§11 Identificazione di persone giuridiche e società di persone 5
§12 Identificazione dei rappresentanti di persone giuridiche 6
§13 Rinuncia all'identificazione 6
§14 Operazioni di cassa 7
§15 Attestazione di autenticità 8
§16 Rinuncia all'attestazione di autenticità 8
§17 Insuccesso dell'identificazione della controparte 8

C. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 LRD) 9
§18 Avente economicamente diritto 9
§19 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto e al detentore del controllo 9
§20 Eccezioni all'obbligo di accertamento 10
§21 Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione 11
§22 Dubbio sull'avente economicamente diritto 12
§23 Società di sede 12
§24 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali 13
§25 Insuccesso dell'identificazione dell'avente economicamente diritto 13
§25bis Disposizioni particolari per società d'investimento 13

D. Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 5 LRD) e interruzione della relazione d'affari . 15
§26 Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto 15
§27 Interruzione della relazione d'affari 15
§28 Procedura in caso di prelievo di valori patrimoniali 15

§29 Divieto di interruzione della relazione d'affari 16

E. Obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD) 16
§30 Oggetto e scopo della relazione d'affari 16
§31 Obbligo di chiarimento particolare 16
§32 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore 16
§33 Transazioni che comportano un rischio superiore 18
§34 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni 19
§35 Momento e contenuto dei chiarimenti 19
§36 Procedura e conseguenze 20

F. Obbligo di allestire e conservare documenti e ricorso a terzi (art. 7 LRD) 20
§37 Allestimento e organizzazione dei documenti 20
§38 Condizioni per il ricorso a terzi e a persone ausiliarie 21
§39 Responsabilità del membro in caso di ricorso a terzi 21
§39bis Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza e agevolazioni 22

G. Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD) 22
§40 Misure dell'OAD PolyReg 22
§41 Misure del membro 23
§41bis Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione 24

H. Obbligo di comunicazione e diritto di comunicazione 25
§42 Circostanze di comunicazione 25
§43 Forma della comunicazione 25

I. Blocco dei beni e divieto d'informazione 26
§44 Blocco dei beni 26
§45 Divieto d'informazione 26
§46 Esclusione della responsabilità penale e civile 26

K. Disposizioni particolari per le persone soggette a segreto professionale 26
§47 Avvocati e notai 26
§48 Conti soggetti a segreto professionale 26

L. Audit 27
§49 Società di audit 27
§50 Responsabili d'inchiesta indipendenti 28
§51 Audit periodico ordinario 28
§52 Contenuto dell'audit 29
§53 Audit straordinario 29

M. Sistema di sanzioni 30

§54 Sanzioni 30
§55 Pena convenzionale 30
§56 Esclusione 30
§57 Procedura d'esclusione 31
§58 Rapporto alla FINMA 31
§59 Rimedi giuridici in seno all'Associazione 31

N. Formazione 31
§60 Obbligo di formazione, svolgimento e dispense 31
§61 Svolgimento della formazione 32
§62 Dispensa 32
§63 Obiettivo della formazione 32

O. Disposizioni finali 33
§64 Disposizioni transitorie 33
§65 Entrata in vigore 33

Allegato per gli obblighi dei consulenti 37
Indizi di riciclaggio di denaro (Allegato dell'ORD-FINMA) 42

Allegato per gli obblighi dei consulenti

Preambolo

A seguito delle modifiche apportate alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) il 26 settembre 2025, i consulenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza. Il presente allegato, ovvero la trasposizione di tali disposizioni nella normativa dell'OAD, definisce i relativi parametri.

Il presente testo è stato approvato dalla FINMA in data 18 settembre 2026.

L'OAD PolyReg dichiara che il seguente allegato al proprio Regolamento ha forza vincolante.

A) Indipendenza

Le disposizioni relative all'indipendenza della maggioranza e alle incompatibilità riguardanti gli organi e le persone di riferimento degli OAD ai sensi del §4 cpv. 2 degli Statuti si applicano anche ai consulenti.

B) Coordinamento in materia di diritto sostanziale / passaggio all'esercizio a titolo professionale dell'attività di consulenza

Chiunque inizi a esercitare a titolo professionale un'attività di consulenza ai sensi dell'art. 2 cpv. 3bis a 3ter LRD deve immediatamente conformarsi agli obblighi previsti dagli artt. 3 a 11 LRD e presentare una domanda di affiliazione presso un OAD entro due mesi da tale cambiamento. Si applicano le disposizioni corrispondenti degli articoli da 12g a 12i OBA.

Se una stessa attività rientra sia nell'intermediazione finanziaria sia nell'attività di consulenza ai sensi dell'art. 2 cpv. 3bis o 3ter LRD, a tale attività si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari (art. 2b cpv. 1 LRD).

Chiunque eserciti contemporaneamente un'attività di intermediario finanziario e un'attività di consulenza è soggetto, per ciascuna di tali attività, alle disposizioni applicabili. Può dichiarare per iscritto all'OAD di assoggettare tutte le proprie attività alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari, purché queste siano esercitate a titolo professionale.

C) Rinvio

Il Regolamento dell'OAD PolyReg precisa, per le persone affiliate, gli obblighi di diligenza che queste devono adempiere ai sensi del capitolo II della Legge sul riciclaggio di denaro e definisce le modalità con cui devono adempiervi.

Esso definisce inoltre:

a. nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di libertà economica, le condizioni di affiliazione ed esclusione delle persone;

b. sanzioni efficaci, adeguate e ragionevoli sotto forma di ammonimenti, richiami e multe convenzionali, con gli organismi di autoregolamentazione che definiscono tra loro un quadro sanzionatorio uniforme corredato di importi massimi;

c. dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall'art. 42a LRD, la possibilità di impugnare le decisioni dinanzi al tribunale arbitrale permanente di cui all'art. 25a LRD;

d. gli obblighi di formazione ai sensi dei §§60 segg. del Regolamento;

e. che i requisiti relativi al controllo delle persone affiliate derivino dalle disposizioni dei §§51 segg. del Regolamento.

1. Obblighi di diligenza dei consulenti

1.1. Obblighi generali di diligenza

I consulenti devono adempiere ai seguenti obblighi ai sensi dell'art. 8b LRD:

a. Verifica dell'identità della controparte (art. 3 cpv. 1 LRD in combin. con i §§7-12 del Regolamento);

b. Identificazione dell'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2, lett. a e b LRD in combin. con i §§18-19 del Regolamento);

c. Obbligo di redigere e conservare la documentazione (art. 7 LRD in combin. con il §37 del Regolamento).

I consulenti devono identificare l'oggetto e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi richiesta dal cliente, ai sensi del §30 del Regolamento.

I consulenti devono chiarire il contesto e lo scopo di una transazione o di una prestazione di servizi qualora ciò sia giustificato alla luce dei rischi elevati connessi con la transazione, la prestazione di servizi o il cliente, ai sensi del punto 1.2.2 di seguito.

1.2. Obblighi di diligenza semplificati e accresciuti

La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi connessi con l'operazione, la prestazione di servizi o il cliente.

1.2.1 Obblighi di diligenza semplificati

Nei seguenti casi si applicano gli obblighi di diligenza semplificati per quanto riguarda la verifica dell'identità della controparte (cfr. §13 del Regolamento), l'identificazione dell'avente economicamente diritto (cfr. §16 del Regolamento) e l'obbligo di redigere e conservare la documentazione (cfr. §39bis del Regolamento).

1.2.2 Obblighi di diligenza rafforzati / obblighi di chiarimento

I consulenti devono chiarire il contesto e lo scopo di un'operazione o di una prestazione di servizi qualora ciò risulti necessario alla luce dei rischi elevati connessi con l'operazione, la prestazione di servizi o il cliente.

Gli indizi di un rischio accresciuto sono previsti ai §§32 e 33 del Regolamento.

I chiarimenti supplementari e i mezzi da mettere in atto a tal fine derivano dai §§31, 35 e 36 del Regolamento.

1.3 Delega

I consulenti possono delegare a terzi la verifica dell'identità delle controparti, l'identificazione degli aventi economicamente diritto nonché gli ulteriori accertamenti richiesti. A tal proposito si applicano le disposizioni di cui al §38 del Regolamento.

2. Caso particolare degli avvocati e dei notai

2.1. Rispetto del segreto professionale

Al fine di preservare il segreto professionale, gli OAD devono far eseguire da avvocati o notai i controlli previsti dalla presente Legge (controlli LRD) presso avvocati e notai.

2.2. Requisiti per le persone incaricate dei controlli

Gli avvocati e i notai incaricati dei controlli LRD devono obbligatoriamente soddisfare i seguenti requisiti:

a. un titolo di avvocato o di notaio;

b. la garanzia di un'attività di controllo irreprensibile;

c. la dimostrazione di conoscenze pertinenti in materia di LRD, di un'esperienza pratica corrispondente e di una formazione continua;

d. l'indipendenza rispetto al membro dell'OAD sottoposto a controllo.

Qualora sussistano indizi oggettivi che facciano supporre una violazione degli obblighi di diligenza, se ciò sia assolutamente necessario ai fini del controllo e se il segreto professionale sia stato levato dal tribunale competente o dal cliente, gli avvocati e i notai sono tenuti a trasmettere le informazioni soggette al segreto professionale agli avvocati e ai notai incaricati dei controlli ai sensi della LRD.

Tra gli indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza figurano, ad esempio, la mancanza di direttive interne adeguate o di una formazione sufficiente, conoscenze insufficienti in materia di LRD da parte dei consulenti o dei loro collaboratori, il mancato superamento delle lacune riscontrate in occasione di un precedente controllo, informazioni esterne quali l'avvio di un procedimento penale o disciplinare, oppure informazioni relative al controllo dell'avvocato o del notaio nell'ambito della sua attività di intermediario finanziario. Anche le notizie di stampa, le informazioni provenienti da terzi, dalle autorità o da informatori possono, tra l'altro, indicare violazioni concrete della LRD nonché delle disposizioni corrispondenti dei regolamenti degli OAD interessati.

Fatto salvo il capoverso 2, gli avvocati e i notai incaricati dei controlli ai sensi della LRD non possono accedere alle informazioni protette dal segreto professionale. Essi non possono trasmettere né agli OAD né ad altre autorità le informazioni rese accessibili dopo la revoca del segreto professionale e rendono conto all'OAD del controllo senza includere tali informazioni. Essi provvedono, nel rispetto del segreto professionale, alla conservazione sicura delle informazioni e dei documenti raccolti nell'ambito del controllo.

Il tribunale delle misure coercitive del luogo di insediamento del consulente è competente per la revoca del segreto professionale.

Se un notaio o una notaia è oggetto anche di un controllo da parte di un'autorità cantonale in applicazione del diritto cantonale e la persona incaricata soddisfa sia i requisiti previsti per le persone incaricate dei controlli sia quelli previsti dal diritto cantonale, il controllo può essere coordinato.

3. Misure organizzative

I consulenti adottano, nel proprio ambito di attività, le misure organizzative adeguate alla natura e alle dimensioni della propria impresa, necessarie per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché della violazione delle misure coercitive fondate sulla LEmb:

a) forniscono una formazione adeguata a tutto il proprio personale, in funzione del profilo di rischio dei clienti e della frequenza delle attività di consulenza soggette alla LRD, e sono tenuti, come gli intermediari finanziari, a seguire corsi di formazione ai sensi dei §§60 segg. del Regolamento, adeguati alla loro situazione e ai loro obblighi;

b) sorvegliano in modo adeguato il rispetto degli obblighi di diligenza, determinando il numero e l'intensità dei controlli in funzione dei rischi;

c) stabiliscono direttive interne che precisino:

- le modalità di accettazione dei mandati di consulenza, nonché i tipi di mandati di consulenza o di clienti che non devono essere accettati;
- i criteri di rischio conformemente al punto 1.2.2 e la definizione dei profili di rischio dei clienti;
- la tenuta dei fascicoli dei clienti; e
- le modalità di formazione interna dei propri collaboratori.

4. Obbligo di comunicazione

I consulenti sono tenuti a comunicare immediatamente all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 9 cpv. da 1ter a 1^{sexies} e 2 LRD; possono interrompere in qualsiasi momento la relazione d'affari ai sensi dell'art. 9b cpv. 2bis LRD; inoltre, ai sensi dell'art. 10a cpv. 5 LRD, non devono informare né le persone interessate né terzi del fatto di aver effettuato una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD. Sono tenuti a fornire informazioni al MROS ai sensi dell'art. 11a cpv. 1, 2, 2bis, 3 e 4 LRD.

Indizi di riciclaggio di denaro (Allegato dell'ORD-FINMA)

1 **Importanza degli indizi**

1.1 Gli intermediari finanziari tengono conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle relazioni d'affari o sulle transazioni che comportano un rischio superiore. Di per sé i singoli indizi non permettono di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio passibile di pena; tuttavia, il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza.

1.2 La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere verificata. Al riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza essere esaminate.

2 **Indizi generali**

2.1 Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio se:

2.1.1 la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure essa appare economicamente assurda;

2.1.2 i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), sempre che l'attività commerciale del cliente non renda plausibile un tale ritiro immediato;

2.1.3 non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;

2.1.4 essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;

2.1.5 essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

2.2 È inoltre considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.

2.3 Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

2.4 Può inoltre costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche.

3 **Indizi specifici**

3.1 **Operazioni di cassa**

3.1.1 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio;

3.1.2 operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;

3.1.3 incasso di importi importanti tramite assegni, inclusi traveller's chèques;

3.1.4 acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali

3.1.5 acquisto di assegni bancari per grossi importi da clienti occasionali

3.1.6 ordini di bonifico all'estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;

3.1.7 ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente

3.1.8 acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

3.2 **Operazioni tramite conto o tramite depositi**

3.2.1 Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;

3.2.2 ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta in contrasto con l'attività conosciuta del cliente;

3.2.3 conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in minima misura;

3.2.4 struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.);

3.2.5 fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che apparentemente non sono in stretta relazione con il cliente né hanno un motivo plausibile per fornire tali garanzie;

3.2.6 bonifici verso un'altra banca senza indicazione del beneficiario;

3.2.7 accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o della controparte ordinante;

3.2.8 bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario;

3.2.9 bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga;

3.2.10 fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;

3.2.11 versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;

3.2.12 rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;

3.2.13 uso di conti pseudonimi o cifrati nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;

3.2.14 prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio);

3.3 **Operazioni fiduciarie**

3.3.1 Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile;

3.3.2 detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni a società non quotate in borsa, la cui attività non può essere esaminata dall'intermediario finanziario.

3.4 **Altro**

3.4.1 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.

3.4.2 Richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

4 **Indizi qualificati**

4.1 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca (paper trail);

4.2 richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;

4.3 richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;

4.4 richiesta del cliente di effettuare determinati pagamenti non direttamente dai propri conti, bensì da conti «Nostro» dell'intermediario finanziario o da conti transitori;

4.5 richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie di credito che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia;

4.6 procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, uso improprio di denaro pubblico o delitto fiscale qualificato.